



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli, Comune di Pozzuoli.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Pozzuoli del Comune di Pozzuoli (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo stipulato tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Pozzuoli, e approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 42 del 18 maggio 2011.
2. I due elaborati grafici allegati, denominati Planimetria generale e Stralcio planimetrico (d'ora innanzi, planimetria) costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Destinazioni delle aree portuali a terra e a mare

1. Il primo tratto di banchina del molo Caligoliano a partire dalla testata, evidenziato in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono interdetti, in quanto oggetto di consegna ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav. ed interessati dai lavori di riqualificazione portuale svolti dal Commissariato straordinario ex art. 11, comma 18, l. 887/84.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1 fino al cancello posto in radice del molo Caligoliano, della lunghezza di 160 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle navi da traffico commerciale ed agli operatori portuali che svolgono attività ad esse correlate, comprese le attività tecnico-nautiche, le operazioni di bunkeraggio ed i lavori con fiamma, mediante uso pubblico indifferenziato da parte degli operatori economici rientranti nelle suddette categorie, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli.
3. Lo specchio acqueo della darsena Pescatori, evidenziata con apposito retinato nella planimetria, è destinato all'ormeggio di piccole unità da pesca e da diporto dei residenti, previa concessione demaniale marittima ad enti pubblici o privati esponenti di interessi collettivi.
4. Gli scivoli della darsena Pescatori sono destinati al varo ed alaggio di unità navali mediante uso pubblico indifferenziato, ai sensi dell'art. 3, comma 3.
5. Lo spigolo della banchina esterna del molo Emporio Ovest – lato Ufficio circondariale marittimo, della lunghezza di 10 metri circa e di 20 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al varo ed alaggio ai sensi dell'art. 3, comma 3. I tratti di banchina della lunghezza di 10 metri lineari, adiacenti a quelli utilizzati per varo ed alaggio, evidenziati in marrone nella planimetria, ed i prospicienti specchi acquei, vanno lasciati liberi al fine di consentire lo svolgimento di dette operazioni.
6. Il restante tratto di banchina esterna del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 200 metri circa, evidenziato in viola nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ai collegamenti marittimi. Gli ultimi 80 metri circa, a partire dalla prima bitta lato Nord, continuano ad essere utilizzati, quale appendice del punto di sbarco del pescato antistante il Mercato ittico e in considerazione dei problemi di interrimento del fondale antistante detto Mercato, dalle unità da pesca aventi pescaggio superiore a 2,5 metri, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
7. La testata del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 22 metri circa, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca per esigenze temporanee, previa autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli.

8. La banchina interna del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie. Il primo tratto di detta banchina, a partire dallo spigolo della testata per 20 metri circa, ed il prospiciente specchio acqueo, possono essere utilizzati all'occorrenza per l'ormeggio di unità navali di operatori che svolgono attività tecnico-nautiche diverse dal diporto, quali ormeggiatori, battellieri, piloti, mediante uso pubblico indifferenziato da parte degli operatori economici rientranti nelle suddette categorie, previa autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli.
9. La banchina Emporio Nord, della lunghezza di 125 metri circa, evidenziata in arancione nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie.
10. La banchina Villa, della lunghezza di 135 metri circa, evidenziata in verde oliva nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
11. La scogliera in radice del molo Pescatori ed il lato non banchinato del medesimo molo Pescatori, sono inutilizzabili in quanto affacciano sul canale di accesso alla darsena ed agli specchi acquei prospicienti la banchina Villa, utilizzati per ormeggio da diporto.
12. Il primo tratto banchinato del molo Pescatori, lato Mercato ittico, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di sbarco dei prodotti della mitilicoltura. La parte interna di detta banchina è destinata ad ospitare box per ricovero reti ed attrezzi da pesca. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 13, della lunghezza di 6 metri circa, evidenziato in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, vanno lasciati liberi al fine di consentire lo svolgimento di dette operazioni.
13. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 12, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in verde oliva nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di piccole unità da diporto, previa concessione demaniale marittima ad enti pubblici o privati esponenziali di interessi collettivi.
14. La spiaggetta posta in radice del molo Pescatori è utilizzata per attività complementari a quelle di cui al comma 13.
15. Le banchine del Mercato ittico, della lunghezza di 130 e 50 metri circa, evidenziate in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di sbarco dei prodotti del pescato ed alle altre attività da pesca connesse con il Mercato.
16. Il tratto di banchina successivo a quelle del Mercato ittico fino allo spigolo, della lunghezza di 75 metri circa, evidenziato in verde oliva nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
17. I tratti di banchina successivi a quello di cui al comma 16, fino al cd. molo Maglietta compreso, rispettivamente della lunghezza di 22 e 120 metri circa, evidenziati in verde oliva nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti. Le aree retrostanti detta banchina sono destinate allo svolgimento di attività connesse al diporto, come cantieristica, varo ed alaggio, bunkeraggio.
18. Il lato esterno del cd. molo Maglietta e la restante costa del porto di Pozzuoli, fino all'area di cui al comma 19 posta in radice del cd. molo Pirelli, evidenziato in grigio nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di riqualificazione dell'area del complesso industriale dismesso ex Ansaldo-Sofer, oggetto del Piano urbanistico attuativo del Comune di Pozzuoli approvato con delibera n. 20/Comm. del 16/03/2012.
19. L'area posta in radice del cd. molo Pirelli ed il medesimo molo, evidenziati in rosa nella planimetria, ed i prospicienti specchi acquei, sono destinati ad attività industriali e all'ormeggio di navi da traffico per operazioni portuali connesse alle medesime attività.
20. Le aree demaniali marittime retrostanti i tratti di banchina sopra individuati, ad eccezione di quelle indicate al comma 18, possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività

portuali, marittime, commerciali e da diporto, nonché turistiche e culturali. È comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Attività nel porto di Pozzuoli

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria–Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente atto o in specifici provvedimenti abilitativi demaniali, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare natanti al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione dei natanti;
 - c) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili, le scogliere e le spiagge, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - d) sostare motoveicoli ed autoveicoli.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.